

SETTEMBRE 2025

N19/2025



In questo nuovo numero della Newsletter di Confagricoltura Pavia troverete le attività sindacali del mondo Confagricoltura e tutti gli aggiornamenti tecnici e fiscali.
Auguriamo a tutti una buona lettura!

INDICE ARTICOLI

- 1) GIANSAANTI: “LA NUOVA PAC È DA CANCELLARE”
- 2) OPPORTUNITÀ E BANDI PER LE IMPRESE AGRICOLE: LA DISCUSSIONE A CASCINA TESSERA
- 3) PSA: ZR3 SCOMPARE, MA LA PROVINCIA DI PAVIA RESTA SOTTO PRESSIONE
- 4) BONIFICA O IRRIGAZIONE: DIFENDIAMO L’IRRIGAZIONE
- 5) SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE E QUALIFICA IAP
- 6) IVA - PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE DEL SETTORE LEGNO ANNUALITÀ 2024 E 2025
- 7) CHIUSURA DELL'AGENZIA INAIL DI VIGEVANO
- 8) DOMANDA CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
- 9) SCADENZE ADEMPIMENTI

GIANSANTI: “LA NUOVA PAC È DA CANCELLARE”



L’attuale proposta della Pac, per come è stata impostata, non esiste più. Non è più una politica agricola comune, ma diventa una politica agricola nazionale. Più in generale la proposta è molto modesta, sia dal punto di vista del budget, sia dal punto di vista della visione”. Così Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e del COPA, che prosegue: “L’agricoltura italiana ed europea si trovano a un punto di svolta e le decisioni che le istituzioni della UE dovranno prendere nei prossimi mesi plasmeranno in modo decisivo il nostro modello agricolo e determineranno il futuro del settore”.

“Abbiamo bisogno di una politica agricola ambiziosa, che metta al centro la produttività, la competitività, e una semplificazione amministrativa necessaria e fondamentale. Sull’aspetto produttivo, in questi giorni stiamo ad esempio chiedendo un’accelerazione sul tema delle NGT (le nuove tecniche genomiche), che è fermo da troppo tempo e dimostra quanto la burocrazia amministrativa di Bruxelles talvolta soffochi il progresso, la scienza e la ricerca”.

“Sessanta anni fa – spiega Giansanti - l’agricoltura e l’acciaio hanno fatto nascere l’Unione europea; sessanta anni dopo prendiamo atto che l’agricoltura, secondo la presidente della Commissione UE von der Leyen, non è più strategica, anche se nel frattempo è diventata una delle principali attività di impresa

sostenuta e sovvenzionata dai singoli Stati. Per esempio, la Russia sta investendo in maniera massiccia sull'agricoltura.

“Poter garantire l'autosufficienza alimentare, non dipendere quindi dalle importazioni da altri Paesi, vuol dire investire nella produzione del settore primario. Si pensi al tema del costo del carrello della spesa: nei Paesi del Nord è un tema di discussione di portata nazionale e si sta cercando di abbassare il costo della spesa perché le persone non ce la fanno. Immaginate cosa vuol dire, sotto questo punto di vista, dipendere dalle importazioni”.

“Questa proposta della Pac – conclude Giansanti - non guarda neanche al sostegno agli agricoltori e al giusto prezzo per i consumatori. Per questo è totalmente da cancellare”.

OPPORTUNITÀ E BANDI PER LE IMPRESE AGRICOLE: LA DISCUSSIONE A CASCINA TESSERA



Prosegue l'attività di informazione e divulgazione sul territorio

Alla Cascina Tessera di Valeggio, il Direttore del GAL Risorsa Lomellina, dott. Luca Sormani, ha illustrato ai numerosi Associati presenti le opportunità di finanziamento disponibili attraverso il Bando GAL SRD04 – Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali e il Bando regionale SRD02 dedicato alle tecnologie di risparmio idrico.

Sono stati descritti i dettagli per l'adesione ai Bandi, inclusi i requisiti di ammissibilità, la tempistica per la presentazione delle domande e i criteri di valutazione dei progetti.

Gli agricoltori hanno così avuto modo di rivolgere domande e ricevere i relativi chiarimenti, in un incontro particolarmente seguito e partecipato.

“Desideriamo esprimere la più sincera gratitudine al GAL Risorsa Lomellina – riferisce la Presidente Marta Sempio – per la collaborazione e la partnership.


“La nostra Organizzazione – prosegue la Presidente Marta Sempio – è sempre in prima fila e disponibile nel promuovere lo sviluppo locale e nel sostenere le iniziative imprenditoriali agricole”.

Al termine della presentazione, Confagricoltura ha poi dedicato un approfondimento sull’andamento della stagione irrigua.

PSA: ZR3 SCOMPARE, MA LA PROVINCIA DI PAVIA RESTA SOTTO PRESSIONE



Con l'ultimo aggiornamento, la Commissione Europea ha ridisegnato la mappa delle Zone di Restrizione per la Peste Suina Africana in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. In provincia di Pavia, la Zona di Restrizione 3 (ZR3) scompare. Passano in Zona di Restrizione 1 (ZR1) i Comuni di, Bascapé, Candia Lomellina, Castelnovetto, Chignolo Po, Confienza, Cozzo, Langosco, Marzano, Monticelli Pavese, Palestro, Robbio, Roncaro, Rosasco, Sant'Angelo Lomellina, Torre d'Arese, Torricella Pia, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina e Zeme. Tutti gli altri Comuni della provincia restano invece in Zona di Restrizione 2 (ZR2).



Si tratta di un primo segnale positivo, che però non basta: la nostra provincia resta ancora oggi la più penalizzata in termini di limitazioni e impatto sul comparto suinicolo.

Il contesto parla chiaro. Dall'accertamento del primo focolaio, il 18 agosto 2023 a Montebello della Battaglia, il settore ha subito una perdita drammatica. I capi in stalla sono passati da circa 230.000 a meno di 80.000: una riduzione del 65% legata agli abbattimenti (oltre 41.000 nel 2023 e circa 62.000 nel 2024) e all'impossibilità per molte aziende di riprendere l'attività in condizioni di scarsa redditività.

A oggi, i ristori per i danni indiretti sono stati liquidati solo in parte, con un acconto pari al 70%. Rimane urgente:

- completare i pagamenti dovuti;
- garantire una copertura economica anche oltre il 31 ottobre 2024, termine attualmente previsto per l'accesso agli indennizzi.

Come Confagricoltura Pavia continuiamo a chiedere certezze, equilibrio nelle misure e attenzione concreta al mondo dell'allevamento, che in provincia di Pavia rappresenta ancora una componente vitale dell'economia agricola locale.

BONIFICA O IRRIGAZIONE: DIFENDIAMO L'IRRIGAZIONE



Proseguono, in questa fase pre autunnale, gli approfondimenti.

Le stagioni dei raccolti stanno procedendo nell'assoluta incertezza dei mercati. Il severo comportamento delle condizioni meteorologiche, fatto di estremi assoluti e sconosciuti fino ad ora, impatta sempre più sulle attività agricole. Tra tutte queste complicazioni è apparsa, improvvisa e fuori tempo, la discussione strisciante, priva di atti ufficiali ma colma di chiacchiericcio, sull'opportunità di trasformare in consorzi di bonifica le attuali associazioni di irrigazione. Fuor di equivoco, per quanto riguarda la provincia di Pavia, stiamo parlando di Est Sesia.

L'Associazione Irrigazione Est Sesia, che da pochi anni ha celebrato in silenzio il secolo di vita, nasce come consorzio irriguo, con finalità di miglioramento fondiario, e trova il suo alveo giuridico nel diritto privato.

Nel panorama irriguo italiano i principali consorzi di diritto privato sono due: Associazione Irrigazione Est Sesia e Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia.

Non è un caso: sono i territori che hanno la maggior capillarità irrigua, che gestiscono la rete idraulica più articolata e complessa che va dai grandi canali, come il Cavour o il Regina Elena o i Navigli, fino all'ultimo

bocchello irriguo. Inoltre nel comprensorio di queste due Associazioni non si è reso necessario, negli ultimi 150 anni, il risanamento di paludi o di aree insalubri, tale attività è stata fatta in gran parte con azione privata, religiosa e nobiliare nei secoli senza gravare sulle finanze pubbliche. Il lettore attento potrebbe eccepire che il sistema del Canale Cavour fu realizzato a cura e spese dal neo nato stato italico tra il 1863 e il 1866: fu il ristoro dei danni di guerra cagionati, soprattutto al territorio lomellino e del basso novarese, per le scorribande di svariati eserciti nelle due guerre di indipendenza tra il 1848 e il 1859. Una volta realizzato il canale il Ministero delle Finanze ne prese la gestione e aumentò gli estimi catastali dei terreni che erano diventati irrigui e quindi, grazie alla tassazione puntuale, si ripagò dell'investimento.

Non esistono consorzi che si occupano di irrigazione in modo puntuale come Est Sesia e Ovest Sesia e non esistono consorzi con organizzazioni così necessariamente complesse costituite di Distretti, Tenimenti, Comitati, Assemblee, Consigli e Presidenze.

L'unico consorzio che potrebbe essere paragonato a questa realtà è il Consorzio Emiliano Romagnolo che svolge però una irrigazione profondamente diversa e che, nell'areale irrigato, vede la compresenza di consorzi di bonifica.

Ma cos'è la bonifica? Letteralmente significa: rendere buono, sanare. Quasi una missione sacra. Nella realtà è evitare che il ristagno d'acqua diventi un pericolo per persone e beni immobili. Ma nel comprensorio risicolo questa attività è già stata fatta nei secoli. L'attività prevalente, almeno dal 1700 ad oggi, è irrigare e non bonificare. Negli scorsi anni il logo di Est Sesia era sicuramente più evocativo dell'attuale logo che ricorda più un'azienda che distribuisce gas. Prima era la rappresentazione di una formella che richiamava il sacro inno allo Spirito Santo e in particolare all'irrigare ciò che arido.

Proprio per irrigare il più grande areale risicolo d'Europa furono costituiti consorzi irrigui privati di agricoltori, una sorta di enormi condomini, dove le spese per derivare le portate, condurle tramite i grandi e i piccoli canali sono da sempre in capo alle imprese agricole e dove la fiscalità generale finanziava solo, e spesso mediante semplici garanzie per mutui poi pagati dai consorzi stessi, le sole sporadiche grandi opere sui canali principali che erano e sono di proprietà demaniale.

La gestione privatistica dell'irrigazione, derivando dall'impostazione data storicamente da ordini religiosi e da casate nobiliari, è stato un primo caso di sussidiarietà: le decisioni e le azioni dovrebbero essere prese il più vicino possibile ai cittadini.

La complessità di Est Sesia, ad esempio, è proprio figlia di questa necessità di arrivare ad irrigare ogni singolo mappale: ogni campo possiede un numero e un nome. La struttura di Est Sesia ricorda quella di un piccolo stato dove i distretti sono i comuni, i comitati di zona le province e l'assemblea dei delegati (oggi commissariata) il Parlamento.

Oggi si parla di gestione pubblica che vada a integrare (sostituire) la gestione privata.

Ma per diventare pubblici occorre svolgere una funzione che sia a beneficio di tutti, e questa è la bonifica perché è una azione che porta beneficio non solo agli utenti irrigui ma anche ai proprietari di immobili civili (abitazioni) che, infatti, nei comprensori di bonifica sono chiamati a pagare un contributo per l'allontanamento delle acque (proprio il bonificare).

Est Sesia ha un piccolo comprensorio, che è l'ex consorzio Valle del Ticino che svolge bonifica per mezzo del tanto discusso impianto di sollevamento del Gravellone. Circa 9000 ettari a fronte degli oltre 210000 ettari complessivi di Est Sesia: il 4 %, e su parte degli stessi l'Associazione è sempre stato soggetto irriguo.

Est Sesia sta adottando un così detto piano di classifica. Attività iniziata 9 anni fa, il primo atto è del luglio 2016. Sul sito istituzionale di Est Sesia, al link <https://www.estsesia.it/amm-trasparente/pianificazione-comprensoriale-bonifica-irrigazione-tutela-del-territorio/> non vi è traccia dell'approvazione, probabilmente si tratta un disguido informatico.

D'altra parte non risultano evidenze circa l'approvazione da parte delle Regioni. Rapide nel commissariare, lente nell'approvare (9 anni...). Sperando di essere corretti e che solo non si sia trovato l'atto di approvazione nel mare tempestoso della burocrazia.

L'unico atto approvato è un documento del 2010, su carta intestata del Consorzio Valle del Ticino, visionabile al link <https://www.estsesia.it/amm-trasparente/piano-di-classifica/>.

Curiosi sono alcuni verbali nulla azzecanti come quello della seconda conferenza dei servizi.

Ma che ruolo di allontanamento di acque svolge un consorzio irriguo in ambito risicolo? In realtà svolge, con riferimento alle aree urbanizzate, un ruolo collaborativo ma non esclusivo in quanto la raccolta e l'allontanamento delle acque di pioggia o delle acque reflue è gestita o dai gestori del Servizio Idrico Integrato o dai Comuni che, laddove utilizzano rete delle associazioni o risorse per allontanare le portate di pioggia o depurate, corrispondono un canone d'uso o un indennizzo ai Consorzi Irrigui.

Le associazioni irrigue svolgono un ruolo fondamentale nella gestione del territorio, soprattutto ora che gli estremi si manifestano con preoccupante regolarità. Si dovrebbe integrare e migliorare la sussidiarietà, anche riconoscendo l'opera svolta e i costi sostenuti dalle realtà private, senza creare ulteriori sovrastrutture o complicare le dinamiche gestionali e decisionali con sovrapposizioni di competenze e intromissioni di soggetti che nulla hanno a che fare con la storica attività irrigua.

La necessità è costruire un sistema semplificato e non ulteriori Enti che si sommano ai 50 già operativi tra Monviso e Pavia. Serve dare priorità agli aspetti operativi evitando ulteriore burocrazia; gli anni necessitanti all'approvazione del piano comprensoriale, che disciplina le azioni di bonifica, ne sono plastica prova.

Il piano comprensoriale di Est Sesia è stato concepito quando gli eventi di pioggia non erano neppure paragonabili agli eventi attuali. Quando la siccità del 2022 non era immaginabile, quando l'aggiramento

delle derivazioni fluviali non si era mai visto, quando il regolamento per la turnazione dell'irrigazione e la salvaguardia delle code erano lontani da venire. Dieci anni fa gli eventi erano molto meno intensi di quanto accade oggi. Se i tempi di pianificazione, adozione e approvazione degli strumenti necessari sono questi, si abbandoni questa strada contorta, si difenda l'esistente migliorandolo ed efficientandolo. I salti nel buio della burocrazia sono da evitare sempre, soprattutto quella burocrazia che impiega almeno 10 anni ad approvare un piano.


Per fortuna in provincia di Pavia esistono casi di efficienza assai più pragmatica, come ad esempio la gestione della rete di pozzi di soccorso realizzati da privati su autorizzazione provinciale dopo la grande siccità del 2022.

Nessuno nega la necessità di coordinamento e semplificazione, soprattutto visti gli scenari idrologici che si prospettano e che non devono, come ora, essere sottovalutati. L'irrigazione ha plasmato, disegnato, caratterizzato e dato dignità ai territori risicoli di Pavia, Vercelli e Novara, e questa è una eccellenza che si rivendica e si valorizza troppo poco. Il nostro sistema irriguo, con la sua storia, le sue derivazioni, i suoi fontanili, il suo riuso senza pari al mondo è un patrimonio che non può essere svenduto.

Se fino ad oggi si è riusciti a governare eventi di pioggia estrema è perché esiste un presidio territoriale diffuso e capillare, cosa diversa è accaduta in altri territori, anche con cumulate di pioggia inferiori, ma dove la disciplina di gestione affonda nel diritto pubblico anziché nelle regole del diritto privato.

L'areale risicolo è un unicum senza pari e applicare regole costruite per territori di bonifica pura sarebbe un errore che rischierebbe di comprometterne la vocazione secolare. Piuttosto si favorisca l'introduzione del water farming sfruttando le nostre peculiarità per diventare coltivatori d'acqua al servizio dell'intero bacino padano.

Mentre discutiamo, la falda freatica sta andando male, come già segnalato. Siamo ai minimi degli ultimi 5 anni che già erano un minimo assoluto.



Se non si pone un freno a questo depauperamento della ricarica, dove complice è anche certa mentalità burocratico/pseudo ambientalista, la prossima stagione irrigua partirà già in salita.

E mentre la falda si deprime, la modellistica idrologica prospetta eventi alluvionali che possono danneggiare in modo inimmaginabile le infrastrutture irrigue, questa è l'urgenza vera, il resto sono esercizi dialettici fuori dal tempo.

Il vociare di queste settimane necessiterebbe di un atto di chiarezza: si vuole stravolgere la natura delle Associazioni Irrigue trasformandole in soggetti pubblici dove l'attività irrigua diventerebbe un elemento accessorio rispetto ad altre azioni prevalenti? La politica non può volere questo, in molte realtà le ultime presenze imprenditoriali sono le aziende agricole e appesantirne ulteriormente l'azione per ciò che apparirebbe più un capriccio che un'utilità, sarebbe un peccato gravissimo.

SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE E QUALIFICA IAP



Le agevolazioni riservate esclusivamente agli imprenditori agricoli individuali, sono state estese anche a chi opera in forma associata, quindi la qualifica di IAP è espressamente riconosciuta ormai da tempo anche alle società agricole di ogni tipo.

Le società agricole possono essere costituite nella forma di società di persone (Società Semplici, Snc, Sas...), società di capitali (Srl, Spa) e cooperative, ma devono essere sempre presenti tre requisiti due di carattere "formale" ed il terzo di natura sostanziale.

Il primo requisito riguarda l'oggetto sociale: la società ha per oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse individuate all'Art. 2135 del codice civile.

Il secondo requisito attiene la ragione sociale o denominazione che deve sempre contenere l'indicazione "società agricola"; mentre il terzo il più importante differisce a seconda del tipo di società.

Società di persone: almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, mentre gli altri soci possono non esserlo, nella Sas deve invece essere IAP almeno un socio accomandatario.

Società di capitali: deve essere imprenditore agricolo professionale almeno un amministratore (anche non socio).

Nei casi sopra descritti la società agricola IAP può beneficiare al massimo delle agevolazioni dedicate per esempio agevolazioni tributarie e creditizie riservate ai coltivatori diretti, ppc ecc.; di seguito la definizione di imprenditore agricolo dettata dal codice civile.

Art. 2135. (Imprenditore agricolo).

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Recentemente è stato chiarito dalla Corte di Cassazione di I grado di Verona, ove la recente sentenza n. 247/I del 26 giugno 2025, è tornata ad affrontare i requisiti che devono sussistere in capo alle società agricole di persone per assumere la qualifica di società agricole IAP in forza della presenza di un socio qualificante nella compagine societaria.

Punto di partenza è la definizione di società agricola come introdotta dall'art. 2, D.Lgs. n. 99/2004, ai sensi del quale si considera tale la società che ha quale oggetto sociale l'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 2135, c.c., e che nella ragione o denominazione sociale contiene il riferimento alle società agricole.

Tali soggetti vengono equiparati all'imprenditore agricolo; tuttavia, possono, altresì, al rispetto di ulteriori requisiti definiti dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004, essere considerati alla stregua degli IAP (imprenditori agricoli professionali) e, conseguentemente, come stabilito dal comma 4, dell'art. 2, D.Lgs. n. 99/2004 «sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto», tra cui, ovviamente anche la c.d. piccola proprietà contadina.

Ai fini dell'equiparazione allo IAP, il comma 3 richiamato differenzia a seconda che la società sia costituita nella forma di società di persone o di capitali.

Fermo restando la presenza nella società di un soggetto IAP qualificante, nel caso delle società di persone è necessario che egli sia socio (per le S.a.s. la qualifica si riferisce ai soci accomandatari), mentre per le società di capitali e per le cooperative, deve rivestire la qualifica di amministratore (nonché di socio limitatamente alle cooperative).

L'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 99/2004, ha aggiunto, inoltre, che la qualifica può essere apportata da parte dell'amministratore a una sola società.

Ed è proprio su questo aspetto che, in passato, si è andato a creare un contenzioso in quanto l'INPS, con la circolare n. 48/2006 aveva affermato che «l'articolo 1, comma 3 bis, del decreto novellato, stabilisce che ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP a una sola società.

Tale limitazione è da intendersi riferita non solo alle società di capitali e alle società cooperative, ma anche alle società di persone nei casi in cui il socio IAP che attribuisce la qualifica sia anche amministratore».

La diatriba, giunta in Cassazione, è stata affrontata dai Supremi Giudici nell'ordinanza n. 6172/2025, in cui si afferma che «Le agevolazioni tributarie previste dal D.Lgs. n. 99/2004 per l'imprenditore agricolo professionale (IAP) si estendono alle società agricole a condizione che, oltre a qualificarsi come tali e ad avere ad oggetto esclusivo l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 c.c., almeno uno dei soci (nel caso di società di persone), almeno un amministratore (nel caso di società di capitali), e almeno un amministratore che sia anche socio (nel caso di cooperative) possiedano la qualifica di IAP. Conseguentemente, la limitazione dell'art. 1, comma 3-bis del decreto cit., secondo cui la qualificazione di IAP può essere apportata dall'amministratore ad una sola società, integrando una deroga al principio generale che importa la rilevanza delle attività dell'amministratore ai fini del conseguimento (e della stessa conservazione) della qualifica di imprenditore agricolo professionale, deroga volta a contrastare il fenomeno abusivo del c.d. IAP "itinerante" (ove un soggetto IAP assume il ruolo di amministratore di più società), **si applica solo alle società di capitali e non anche alle società di persone**, rispetto alle quali la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali gravante sul socio IAP è idonea ad arginare tale abuso».

Il tema trattato dalla di CGT di I grado Verona, tuttavia, verte su un altro aspetto, ovvero sia la qualifica che deve avere il socio della società semplice.

L'Agenzia delle Entrate contestava il fatto che il socio IAP non aveva la rappresentanza legale della società.

I giudici veronesi, dopo aver analizzato la normativa di riferimento e richiamato alcuni arresti giurisprudenziali tra cui la sentenza n. 8430/2020 in cui viene affermato che «nelle società di persone la finalità antielusiva non è "perseguibile dal momento che la relativa disciplina prevede che la persona fisica IAP acquisisca la qualifica di socio responsabile personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali ... in particolare, con riguardo alle società semplici, l'art. 2267 c.c., prevede, in via sussidiaria, che

‘per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci», concludono affermando che per le società di persone l’agevolazione c.d. piccola proprietà contadina, compete a condizione che uno dei soci abbia la qualifica di IAP e sia responsabile solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

I giudici evidenziano come l’azionare quanto previsto dall’art. 2261, c.c., con cui è ammesso che alcuni soci, pur avendone il diritto, si astengano dall’amministrare e affidino la gestione della società ad altro socio, permette il mantenimento del diritto di ricevere da chi amministra tutte le informazioni inerenti allo svolgimento degli affari sociali, compreso l’eventuale rendiconto analitico della gestione.

IVA - PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE DEL SETTORE LEGNO ANNUALITÀ 2024 E 2025



Si fa presente che sulla G.U. n. 215 del 16 settembre 2025, è stato pubblicato il Decreto che ha confermato le percentuali di compensazione IVA applicabili per le cessioni di prodotti agricoli del settore legno, per gli anni 2024 e 2025.

Si precisa che tale pubblicazione è stata fortemente voluta da Confagricoltura, che già da tempo aveva sollecitato le istituzioni competenti, affinché provvedessero a colmare una certa precarietà normativa.

In molti casi, infatti, le percentuali di compensazione venivano confermate con effetto retroattivo, costringendo i produttori agricoli a dover operare rettifiche in sede di compilazione della Dichiarazione IVA.

Ciò stante, il Decreto in commento, conferma la percentuale di compensazione IVA applicabile alla legna da ardere e ai cascami di legno in misura pari al 6,4%.

In particolare, i prodotti specifici a cui si applica il 6,4%, sono quelli elencati ai numeri 43 e 45 della Tabella A, parte I, allegata al DPR.n. 633/72, ossia:

- n. 43): "legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura".
- n. 45): "legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale".

Si ricorda che dall'innalzamento non viene considerata la voce 44 della Tabella A, P. I, riguardante il «legno rozzo, anche scorciato o semplicemente sgrossato» per la quale, pertanto, la percentuale di compensazione resta quella del 2% stabilita con un Decreto del 1992.

CHIUSURA DELL'AGENZIA INAIL DI VIGEVANO



Si informa che con Circolare n. 47 del 18 settembre 2025 l'Istituto ha disposto la **chiusura dell'Agenzia INAIL di Vigevano a decorrere dal 1 ottobre 2025**.

I servizi all'utenza saranno erogati dalla Sede INAIL di Pavia, che osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:

- lunedì – venerdì dalle 9.00 alle 12.15.

Anche lo sportello telefonico del centro medico legale, dell'area aziende e dell'area lavoratori della sede di Pavia osserverà gli stessi orari.

DOMANDA CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO



Il Comitato di Gestione dell'Ente Bilaterale C.I.M.I.-A.V. della Provincia di Pavia ha deliberato l'erogazione per l'anno scolastico 2025 / 2026 di un contributo a favore dei Lavoratori Agricoli dipendenti della Provincia di Pavia, in regola con i versamenti dovuti all'Ente, aventi figli che frequentino la Scuola Secondaria di 1° Grado per l'acquisto di materiale didattico.

Le domande devono essere presentate all'Ente tassativamente entro il 31 dicembre 2025 utilizzando gli appositi moduli e allegando:

- Certificato di frequenza all'anno 2025/2026
- Stato di famiglia

I moduli per le domande nonché eventuali informazioni, possono essere richiesti, oltre che presso la sede dell'Ente, anche presso gli Uffici di Confagricoltura Pavia.

SCADENZE ADEMPIMENTI



30 settembre 2025: Termine ultimo per la trasmissione dei Mod. 730/2025;

30 settembre 2025: Invio telematico comunicazione liquidazione periodica IVA II trim. 2025;

1 ottobre 2025: Agriturismi, termine comunicazione ai Comuni dei prezzi minimi e massimi per l'anno successivo, solo se variati;

16 ottobre 2025: Scadenza versamento contributi INPS impiegati (DM10) relativo al mese di settembre 2025;

16 ottobre 2025: Scadenza versamento iva mese di settembre 2025;

27 ottobre 2025: Scadenza presentazione modello INTRASTAT (soggetti con obbligo mensile) per le operazioni di settembre 2025;

27 ottobre 2025: Scadenza presentazione modello INTRASTAT (soggetti con obbligo trimestrale) per le operazioni del III trim. 2025;

27 ottobre 2025: Scadenza invio e versamento contributo Enpaia relativo alla mensilità di settembre 2025 (per impiegati agricoli);

31 ottobre 2025: Invio telematico all'INPS del modello Uniemens per impiegati agricoli e collaboratori relativo al mese di settembre 2025;

31 ottobre 2025: Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica Professionisti;

31 ottobre 2025: Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del modello 770/2025;

31 ottobre 2025: Invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al 2025;

17 novembre 2025: Scadenza versamento iva mese di ottobre 2025;

17 novembre 2025: Scadenza versamento iva III trim. 2025 (luglio, agosto, settembre);

25 novembre 2025: Scadenza versamento modello INTRASTAT (soggetti con obbligo mensile) per le operazioni di ottobre 2025.